

L. 23 dicembre 2009 n. 191- **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).**¹

(...omissis...)

Art. 2 (Disposizioni diverse)

(...omissis...)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all' *articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;²

(...omissis...)

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42